



Dott. MAURO ROVIDA
Dott. FRANCESCA RAPETTI
Dott. LUCA GIACOMETTI
Dott. CLAUDIA CAPPELLO
Dott. BARBARA MARINI
Dott. MICAELA MARINI

16122 GENOVA - Piazza Corvetto 1/7
Telef.: +39 010 876.641 - Fax: +39 010 874.399
e mail: segreteria@studioroviida.it

Genova, 21 novembre 2008

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Approvazione del DM attuativo della disciplina delle spese di rappresentanza per le imprese

In data 12.11.2008, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti, ha firmato il DM attuativo della disciplina delle spese di rappresentanza per gli esercenti attività di impresa, decreto che è ora in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti e di successiva pubblicazione in G.U.

In particolare, sempreché effettivamente sostenute e documentate, si considerano inerenti (e, quindi, deducibili) le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Così, ad **esempio**, costituiscono spese di rappresentanza:

- le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
- le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose ovvero dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa ovvero ancora di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
- ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza sopra indicati.

Tuttavia, affinché operi l'integrale deducibilità dei citati oneri, occorre che il contribuente tenga un'apposita documentazione dalla quale risultino anche:

- le generalità dei soggetti ospitati;
- la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione;
- la natura dei costi sostenuti



Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento e sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dal Modello UNICO relativo al medesimo esercizio in misura pari:

- all'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10.000.000,00 di euro;
- allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10.000.000,00 di euro e fino a 50.000.000,00 di euro;
- allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50.000.000,00 di euro.

Sono in ogni caso deducibili per il loro intero ammontare le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di **valore unitario non superiore a 50,00 euro**: di esse non si tiene dunque conto ai fini della determinazione dell'importo deducibile di cui sopra.

In merito alla nozione di "valore unitario", occorre osservare che, per tale locuzione, deve intendersi non il costo dei singoli beni (es. prodotti componenti il cesto natalizio), bensì l'omaggio nel suo complesso (es. cesto natalizio). Il contribuente, infatti, potrebbe acquistare singolarmente i beni da cedere gratuitamente il cui costo non superi 50,00 euro, per poi comporli in confezioni da consegnare al cliente, eludendo così il dettato normativo. Ugualmente, se alla stessa persona sono regalati due prodotti confezionati singolarmente, ognuno di valore non superiore a 50,00 euro, il costo dei due beni è interamente deducibile, senza sottostare ai limiti previsti dal DM.

Le suddette disposizioni si applicano alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008 per i soggetti "solari").

Agli effetti dell'IVA, ai sensi dell'art. 19-bis1 lett. h) del DPR 633/72, **non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza**, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 50. Pertanto, la nozione di spesa di rappresentanza recata dal citato DM si estende direttamente e automaticamente ai fini IVA, con il risultato che:

- gli acquisti di beni e servizi che vengono qualificati come spese di rappresentanza non attribuiscono il diritto alla detrazione dell'IVA, anche nell'ipotesi in cui siano indeducibili dal reddito d'impresa (ad esempio, in quanto viene superato il plafond di deducibilità);
- per gli acquisti di beni e servizi che non vengono qualificati come spese di rappresentanza, si applicano le regole generali secondo le quali l'IVA è ammessa in detrazione se detti acquisti sono inerenti, vale a dire se presentano un nesso con l'attività generatrice di operazioni imponibili ed equiparate.

Cordiali saluti

Luca Giacometti